COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **QUARELLO**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 327

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina delle bombole per metano (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (1265) 327

PRESIDENTE 327, 329, 330, 332
PIGNATELLI, *Relatore* 327, 330, 331, 332, 333
DE' COCCI 329, 332
ARATA 329, 331, 333
FERRARIO 330, 331, 332, 333, 334
CERRETI. 330, 331
CHIEFFI 331, 333
PAGANELLI 332, 333
ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio* 331, 332, 334

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Abolizione delle cauzioni commerciali (1038) 335

PRESIDENTE 335, 336
LOMBARDINI, *Relatore* 336

Votazione segreta:

PRESIDENTE 336

La seduta comincia alle 9,15.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Saggin.

Discussione del disegno di legge: Disciplina delle bombole per metano. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (1265).

PRESIDENTE. Il primo punto all'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle bombole per metano », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Pignatelli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PIGNATELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con lo stato di guerra, le bombole per metano divennero materia preziosa di un commercio, che assunse rapidamente notevoli proporzioni. Per impedire la crescente speculazione che ne conseguì e per disciplinare l'uso di questi recipienti, l'allora ministero delle corporazioni – con propri decreti, rispettivamente del 16 marzo 1941, del 22 settembre 1941 e del 18 luglio 1942 – dispose un censimento delle bombole in circolazione e autorizzò l'Ente nazionale metano a requisirle, per cui si venne praticamente a realizzare un monopolio delle stesse bombole da parte del detto Ente.

Ma la requisizione non fu eseguita con criteri uniformi. Infatti, mentre ai proprietari che avevano abbandonato il commercio del metano, le bombole furono materialmente

tolte (trasferimento di proprietà e di possesso) dietro corresponsione del prezzo, agli altri proprietari – che avevano motivo di continuare ad usarle – vennero lasciate in possesso. Nei confronti di questi ultimi, pertanto, la requisizione operò una modifica della natura giuridica di tale possesso e cioè, là dove prima della requisizione essi detenevano come proprietari, continuarono – dopo – a possedere come comodatari dell'Ente nazionale metano.

A costoro, però, non venne corrisposto il relativo prezzo, che fu – invece – trattenuto quale deposito cauzionale per la concessione in comodato delle bombole requisite.

Venute meno le ragioni contingenti, che avevano dato luogo al sopraddetto monopolio, in data 1° agosto 1948, il commissario dell'Ente nazionale metano – previamente autorizzato dal Ministero dell'industria e del commercio – decise di restituire la libertà a questo settore.

Quasi parallelamente – con decreto interministeriale 20 aprile 1948 – era stato abolito il contingentamento del gas metano, messo in vigore dal decreto ministeriale 2 ottobre 1941 e, conseguentemente, era venuto a cessare il funzionamento della Cassa compensazione trasporto metano che – in regime vincolistico – provvedeva al conguaglio dei costi di trasporto del gas dai centri di produzione a quelli di consumo e dei servizi accessori.

Per l'impiego delle bombole, però, intervenne una provvisoria disciplina del servizio, disposta dal C. I. P. con provvedimento prezzi n. 77 del 22 aprile 1948, che istituì la Cassa compensazione metano. Questa Cassa – che amministra dei fondi costituiti da contribuzioni dei produttori di metano – provvede ad assicurare un compenso di noleggio ai proprietari di bombole, al servizio dei ricollaudi di queste e alla manutenzione delle valvole. Il suo funzionamento ha subìto – in attesa della legge sottoposta al nostro esame – ben cinque proroghe, l'ultima delle quali scade il 30 giugno 1950.

L'abolizione del monopolio ha determinato la moltiplicazione dei proprietari di bombole, donde sono scaturiti due inconvenienti: 1°) la difficoltosa intercambiabilità di tali recipienti, che vengono meno proficuamente utilizzati; 2°) la difficoltosa organizzazione dei servizi di carattere generale, strettamente connessi con la migliore conservazione degli stessi recipienti.

Ad eliminare gli accennati inconvenienti – che tutti gli interessati deplorano – tende il presente disegno di legge, con il quale, appunto, si viene a regolamentare tutta la materia in maniera organica e definitiva: con esso si dispone l'accentramento dell'amministrazione delle bombole in un unico organismo, senza peraltro intaccare la proprietà privata di esse e la loro libertà di commercio (articolo 5, capoverso).

Ai fini dell'esercizio di siffatta amministrazione unitaria e dell'espletamento dei relativi servizi tecnici, è come se tutte le bombole per metano – tanto quelle esistenti che quelle di nuova fabbricazione – fossero ideologicamente raggruppate in un grande parco nazionale, anche se esse restano in disponibilità ai proprietari o in custodia presso gli utenti.

L'amministrazione unitaria di questo parco è volta ad agevolare la intercambiabilità delle bombole, e, quindi, il loro più razionale impiego; nonché a organizzare (articolo 13) i seguenti servizi, che ne assicurano la migliore conservazione: punzonatura, collaudo, registrazione e revisione delle bombole; tenuta del registro; sostituzione di quelle dichiarate inidonee all'uso; manutenzione delle valvole; assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

All'amministrazione di cui trattasi è preposto (articolo 12) un Comitato – nominato dal Ministero dell'industria e commercio, di concerto con i ministri per il tesoro e per le finanze – composto da funzionari della pubblica amministrazione, da rappresentanti dell'Ente metano e da esponenti delle categorie interessate alla utilizzazione delle bombole.

Tale Comitato si servirà (articolo 17), per tutti i servizi tecnici e amministrativi, dell'Ente nazionale metano, che – per la sua natura di Ente pubblico, per l'esperienza acquisita in regime di monopolio, per la vasta rete della sua organizzazione, per avere la proprietà di circa i due terzi del parco bombole – è ritenuto l'organo più idoneo allo scopo.

L'attuazione delle finalità formanti oggetto della nuova disciplina di questo settore presuppone l'accertamento accurato della consistenza e della posizione giuridica delle bombole attualmente in circolazione nel paese. A questo scopo, la legge prevede un censimento generale obbligatorio di questi recipienti, la cui procedura – affidata per l'esecuzione all'Ente nazionale metano – è stabilita nei primi tre articoli.

Il predisposto censimento risulterà particolarmente utile per l'anzidetto Ente, in quanto gli verrà consentito di rintracciare tutte

le bombole di sua proprietà, le quali – assegnate per la maggior parte durante la guerra – sono andate parzialmente sfuggendo al suo controllo, anche in dipendenza della distruzione delle documentazioni relative. Infatti, l'articolo 3 dispone che « le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, se non appartengono alle amministrazioni statali, provinciali e comunali, si presumono di proprietà dell'Ente nazionale metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione ». L'Ente, rientrando in possesso di tali bombole, è tenuto a rimborsare ai precedenti proprietari, cui – come si è detto – esse vennero requisite e lasciate in uso, la cauzione prestata senza interesse (articolo 4).

Ogni bombola censita sarà punzonata (articolo 3) dietro un corrispettivo di lire 200, salvo che la punzonatura sia chiesta da amministrazioni statali, provinciali o comunali. All'obbligo della punzonatura sono assoggettate (articolo 5) anche le bombole di fabbricazione posteriore al censimento di cui innanzi, nei termini e con le modalità stabilite. Pertanto, non potranno circolare se non bombole punzonate, qualunque sia il loro stato di manutenzione (articolo 8). Gli articoli 6 e 7 prevedono delle sanzioni per i contravventori delle disposizioni relative al censimento e all'obbligo della punzonatura. Eseguito il censimento ed effettuata la punzonatura, la amministrazione e la gestione finanziaria del parco si svolgono come segue:

1°) Gli utenti delle bombole anche se proprietari, devono pagare un corrispettivo – fissato dal Comitato di cui all'articolo 12 – per l'uso di esse e per i servizi relativi (articoli 10 e 11).

2°) I versamenti di cui al numero precedente vanno ad alimentare un fondo – sempre amministrato dal Comitato di cui all'articolo 12 – sul quale graveranno: a) il canone a favore dei proprietari delle bombole punzonate (articolo 9), nella misura stabilita dal menzionato Comitato, per l'uso delle bombole stesse; *b*) le spese relative ai servizi tecnici ed amministrativi, nonché al funzionamento del ripetuto Comitato (articolo 13).

La gestione del fondo in parola è posta sotto la vigilanza di un collegio di revisori – nominato con provvedimento analogo a quello previsto per la nomina del Comitato – e composto da rappresentanti dei Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio (articolo 14).

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale – il quale coincide con l'anno solare – il Comitato amministratore deve trasmettere ai Ministeri dianzi menzionati un rendiconto accompagnato da una relazione del collegio dei revisori (articolo 15).

In caso di liquidazione del fondo (articolo 16), le eventuali attività nette residuate saranno devolute allo Stato.

È stata regolata (articolo 18) la saldatura tra l'attuale disciplina provvisoria della Cassa compensazione metano con il regime che la presente legge tende a instaurare: al fine di evitare interferenze e duplicazioni di oneri, si stabilisce che i versamenti dei corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10, abbiano luogo con decorrenza dalla cessazione dei contributi dovuti alla Cassa compensazione metano.

L'articolo 19 statuisce un criterio equitativo di distribuzione dei danni di guerra tra i proprietari di bombole al 1° agosto 1948, mentre l'articolo 20 fa salve le norme vigenti in materia di controllo tecnico delle bombole.

È infine prevista l'emanazione di un regolamento esecutivo della legge in discussione, su proposta del ministro per l'industria e commercio, di concerto con i ministri per il tesoro, per le finanze e per i trasporti.

L'importanza acquisita dall'uso del gas metano, quale sostitutivo della benzina negli autotrasporti, è certo ridotta rispetto a quella che aveva assunto durante la recente guerra: non bisogna, però, dimenticare che esso ha ancora un considerevole impiego, onde una disciplina permanente dell'utilizzazione dei recipienti con cui si distribuisce al consumo è quanto mai indispensabile e urgente.

Ecco perché, onorevoli colleghi, mi permetto di chiedervi l'approvazione di questa legge nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DE' COCCI. Gli inconvenienti sorti nel settore in questo periodo di carenza sono noti alla maggior parte di noi.

Sono dell'avviso che, anche se ci fosse da fare qualche osservazione di carattere tecnico, sia opportuno approvare il testo trasmesso dal Senato, onde arrivare al più presto alla disciplina integrale del settore.

ARATA. Esiste la necessità, senza dubbio, di regolare tutta questa materia, ma ritengo che il provvedimento in esame sia sproporzionato ai bisogni; perché vedo che sono previste commissioni destinate soltanto a fissare i prezzi. Mi pare che si tenda ad in-

grandire, un'altra volta, queste organizzazioni vincolistiche.

In via generale concordo sul concetto ispiratore della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Chiunque detiene a qualsiasi titolo bombole per metano, deve presentarle all'Ente Nazionale Metano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, osservate le disposizioni degli articoli seguenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

« L'Ente Nazionale Metano stabilisce, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i giorni e i luoghi in cui devono essere presentate le bombole.

Il detentore deve dichiarare a chi appartengono le bombole che presenta, ed esibire la ricevuta della denuncia prevista dal decreto del cessato Ministero delle corporazioni del 16 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6, del 21 marzo 1941, o, in mancanza, dichiarare il titolo del possesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

« Le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, se non appartengono alle amministrazioni statali, provinciali o comunali si presumono di proprietà dell'Ente Nazionale Metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione.

« L'Ente Nazionale Metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'articolo 21.

« Per ciascuna bombola è dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di lire 200, salvo che la punzonatura sia chiesta da amministrazioni statali, provinciali o comunali.

« L'Ente Nazionale Metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprietà ».

FERRARIO. Desidero un chiarimento dal relatore: se le bombole sono di proprietà dell'Ente nazionale metano o delle amministrazioni statali, provinciali o comunali, che non sono tenute a pagare il diritto di punzonatura, chi paga le 200 lire?

PIGNATELLI, *Relatore*. Dopo la emanazione di questa legge non circoleranno più bombole per metano non punzonate; le bombole punzonate dànno tutte le garanzie per il loro uso.

Quindi, tutti i proprietari di bombole hanno interesse a fare eseguire la punzonatura, altrimenti le bombole non possono circolare. Per la punzonatura i proprietari devono pagare 200 lire a bombola, salvo che proprietari delle bombole non siano le amministrazioni statali, provinciali e comunali.

FERRARIO. All'articolo 3 è detto che « le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, se non appartengono alle amministrazioni statali, provinciali e comunali, si presumono di proprietà dell'Ente nazionale metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione ».

PIGNATELLI, *Relatore*. In forza di decreti ministeriali del cessato ministero delle corporazioni, che portano le date, rispettivamente, del 16 marzo 1941, del 22 settembre 1941 e del 18 luglio 1942, si procedette alla requisizione di tutte le bombole, che erano in commercio. Queste bombole, requisite, passarono in proprietà all'Ente nazionale metano.

Quindi, la presunzione che la legge pone a favore dell'Ente metano nasce dal fatto che, per le vicende della guerra, moltissime bombole sono andate distrutte oppure sono state sottratte al commercio. Pertanto, le bombole che saranno presentate alla punzonatura e di cui i detentori non sapranno esibire la documentazione del titolo di proprietà, si presume appartengano all'Ente metano.

FERRARIO. Ma ella dimentica che dal 25 aprile 1945 al 1° agosto 1948 ci sono stati tre anni di tempo.

PIGNATELLI, *Relatore*. No, nel 1948 è stata data la libertà; perciò, le bombole prodotte e acquistate in data posteriore al 1° agosto 1948 non entrano nella presunzione che la legge fa a favore dell'Ente metano. Quindi, fino a quando c'è stata una situazione di monopolio a favore dell'Ente, è chiaro che tutte le bombole sono di proprietà dell'Ente stesso. Ora, le amministrazioni statali, provinciali e comunali, non pagano le 200 lire per la punzonatura.

CERRETI. L'Ente nazionale metano per le sue bombole paga o no?

PIGNATELLI, *Relatore*. Sì, paga, perchè queste 200 lire di punzonatura vanno a costituire il fondo di cui si parla all'articolo 13.

CERRETI. Ma l'Ente metano è un ente statale, è incluso quindi fra gli enti che non pagano.

PIGNATELLI, *Relatore*. No, fra gli enti che non pagano sono soltanto le amministrazioni statali, provinciali e comunali. L'Ente invece paga anche lui le 200 lire.

Il fatto che l'Ente provvede alla punzonatura non vuol dire che paghi a se stesso le 200 lire, perchè oltre alla punzonatura c'è la registrazione e la tenuta del registro. Quindi, per le bombole di sua proprietà, dovrà versare al fondo, di cui all'articolo 13, 200 lire per ogni bombola punzonata.

FERRARIO. Allora, al 2° comma dell'articolo 3, sarebbe stato opportuno precisare: « secondo le norme di cui all'articolo 13 da emanare dal Comitato ».

ARATA. Il fondo non riguarda le 200 lire della punzonatura, bensì i proventi di cui agli articoli 9 e 10. Infatti all'articolo 10 si dice che gli utenti sono tenuti a pagare un corrispettivo giornaliero, ecc..

Ora, l'Ente metano paga questo corrispettivo ?

PIGNATELLI, *Relatore*. Sì, per le bombole di sua proprietà paga 200 lire per la punzonatura.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Mi dispiace, ma devo dissentire dal relatore e dichiarare di essere d'accordo con l'onorevole Ferrario. L'Ente metano presta un servizio mediante la punzonatura ed è logico che questo servizio venga retribuito. Quindi le 200 lire vanno all'Ente metano, e che vadano all'Ente metano e non affluiscano al fondo risulta chiaramente dall'articolo 10. Perciò, il corrispettivo delle 200 lire per la punzonatura è menzionato solo all'articolo 3, ma nel seguito della legge non se ne fa più cenno.

Però una eccezione è fatta (come risulta dallo stesso articolo 3) nei riguardi delle amministrazioni statali provinciali o comunali. E allora, in questo caso, è l'Ente metano che deve essere pagato in quanto ha prestato un servizio senza corrispettivo. Questo caso è appunto previsto dal n. 6°) dell'articolo 13. Questo è il congegno della legge.

PIGNATELLI, *Relatore*. Per chiarire la mia posizione di dissenso dirò che proprio dall'Ente metano io ho avuto i chiarimenti che ho dato alla Commissione.

Comunqne, siccome il disegno di legge è d'iniziativa governativa, evidentemente la interpretazione esatta è quella data dal rappresentante del Governo.

CHIEFFI. È curioso che ci dobbiamo intrattenere su una questione che si rileva chiaramente dal contesto della legge ! Io sono d'accordo col rappresentante del Governo, perché la situazione è questa: c'è una presunzione di proprietà da parte dell'Ente metano, sempre quando non si dimostri il contrario; cioè, determinati proprietari possono dimostrare la proprietà delle bombole.

Ora, l'Ente metano è chiamato a punzonare tutte le bombole e per questo servizio percepisce una determinata quota di 200 lire. Chi sono coloro che hanno l'obbligo della punzonatura ? I proprietari i quali dimostrino che la proprietà della bombola non è dell'Ente metano, ma è proprio loro, e quindi sono assoggettati al pagamento delle 200 lire per la punzonatura che vien fatta dall'ente metano, 200 lire che vanno all'Ente metano stesso.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Questo è proprio secondo un principio di diritto comune: chiunque presta un servizio deve percepire un compenso.

PRESIDENTE. Ormai l'interpretazione è chiara. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3 già letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

« Per le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, l'Ente Metano, rientrandone in possesso, è tenuto a rimborsare ai precedenti proprietari cui le bombole requisite vennero lasciate in uso, la cauzione prestata, senza interessi.

« Il versamento della cauzione libera l'Ente Nazionale Metano da ogni obbligo e responsabilità, salvi i diritti dei terzi verso il percipiente la cauzione. »

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5.

« Il commercio delle bombole per metano è libero.

« Le bombole di fabbricazione posteriore alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, non possono essere riempite di gas, se non siano state preventivamente sottoposte alla punzonatura. La presentazione delle bombole

a questo scopo deve essere effettuata entro trenta giorni dall'acquisto presso il fabbricante, nei luoghi e nei modi stabiliti dal regolamento.

« I fabbricanti di bombole per metano debbono, entro il 20 di ciascun mese, trasmettere all'Ente Nazionale Metano un elenco delle bombole vendute nel mese precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« Chiunque, eccettuati i fabbricanti, per l'invenduto, decorso il termine di cui all'articolo 1, detiene, a qualsivoglia titolo, bombole per metano di precedente fabbricazione, idonee all'uso o che possano utilmente essere riparate, prive di punzonatura, è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000 per ciascuna bombola, oltre il sequestro delle bombole stesse per l'attribuzione all'Ente Nazionale Metano e la perdita della cauzione relativa.

« Per quelle di fabbricazione posteriore, il possessore, decorsi trenta giorni dalla data della fattura rilasciata dal fabbricante al suo acquirente, senza che le bombole siano state presentate per la punzonatura, incorre nella pena dell'ammenda di cui sopra. Nella stessa pena incorrono i fabbricanti che omettono di ottemperare all'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo precedente, nonché i venditori di metano che riempiono bombole prive di punzonatura, dopo scaduto il termine di cui all'articolo 1 ».

PAGANELLI. Io mi preoccupo di questo inciso: « detiene bombole per metano idonee all'uso o che possano utilmente essere riparate »

Non capisco l'obbligo della punzonatura imposto anche a chi abbia una bombola che non solo non adopera, ma che è addirittura inefficiente, se pure sia riparabile. Io mi preoccupo della cosa anche dal punto di vista giuridico, per scrupolo di avvocato, perché chissà quante contestazioni e quante difficoltà di prova sorgeranno praticamente!

PIGNATELLI, *Relatore*. L'articolo si riferisce alle bombole di fabbricazione precedente al 1° agosto 1948, cioè a tutte quelle bombole che hanno circolato nel periodo in cui vigeva un regime di monopolio da parte dell'Ente nazionale metano; per cui, se per caso esiste in circolazione una bombola, non punzonata, essa evidentemente viene ad essere sottratta alla proprietà effettiva dell'Ente nazionale metano.

Ecco come scaturisce l'obbligo di chi detiene la bombola di farla punzonare: perché deve dimostrare la legittimità della proprietà: chi detiene una bombola non punzonata, detiene una bombola non di sua proprietà.

PAGANELLI. L'articolo 6 dice: « ...eccettuati i fabbricanti, per l'invenduto... ».

PIGNATELLI, *Relatore*. Anche i fabbricanti possono aver fabbricato prima del 1° agosto 1948, senza aver venduto.

PAGANELLI. È difficile arrivare a stabilire la possibilità che una bombola inefficiente possa essere riparata e quindi più o meno essere idonea all'uso.

Mi pare che in tal modo si appesantisca, invece di snellire, come è desiderabile, la procedura.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrario Celestino propone il seguente emendamento: sopprimere l'inciso: « o che possano utilmente essere riparate ».

DE' COCCI. Anche eliminando l'inciso « o che possano utilmente essere riparate », come formalmente ha proposto l'onorevole Ferrario, la controversia può sorgere lo stesso, perché rimane: « chiunque detiene bombole non punzonate... è punito... ».

FERRARIO. La bombola deve essere idonea all'uso: vi sono negozianti che hanno comprato bombole come rottame e non è giusto che essi oggi possano essere passibili di ammenda.

Quindi, insisto nella soppressione dell'inciso, per evitare contestazioni.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questo inciso che non figurava nel testo governativo, è stato introdotto dal Senato, allo scopo – dicevano i senatori – di chiarire la portata dell'articolo 1: perché, in effetti, questo articolo 6 bisogna intenderlo e si può spiegare soltanto se messo in relazione all'articolo 1. Infatti, scopo principale dell'articolo 6 è di stabilire la sanzione per la ipotesi di inosservanza del precetto dell'articolo 1. L'articolo 1 fa puramente e semplicemente obbligo a qualunque detentore di presentare la bombola per la punzonatura; ma il possessore potrebbe dire: che bisogno ho di farla punzonare, se la mia bombola non è idonea all'uso, è rottame? Ed allora all'articolo 6 si è voluto regolare questa ipotesi: la bombola, deve essere presentata per la punzonatura purché essa sia idonea all'uso o sia riparabile; se invece è in condizione da potersi considerare rottame, non deve essere sottoposta alla punzonatura. Sotto questo aspetto, la norma dell'articolo 6, come voluta dal Senato, si giustifica.

Da parte dell'onorevole Paganelli si fa una osservazione di carattere pratico: può sorgere una vera e propria controversia per stabilire in linea di fatto, se la bombola sia o no riparabile.

Non credo che ci sia da ingigantire le cose: se una bombola può essere o non riparata è cosa che può rilevare un qualsiasi meccanico.

D'altra parte, la questione sorge semplicemente per chi si trova in difetto rispetto alla legge e vuol giustificare questo suo stato. Allora, avendo egli il carico della prova, starà a lui di mettersi in regola nei confronti dell'Ente nazionale metano, mediante perizia o certificato, o sopraluogo per l'accertamento.

Non mi pare che la cosa sia tanto complicata, da dover respingere la osservazione, più razionale, fatta dalla Commissione del Senato, sopprimendo l'inciso.

FERRARIO. Io insisto nel mio emendamento.

CHIEFFI. Prego l'onorevole Ferrario di ritirare l'emendamento.

Oltre le ragioni accennate dall'onorevole sottosegretario, vi è quella di voler rimediare all'imperio assoluto stabilito dall'articolo 1, in quanto l'articolo 1 non specifica, non parla di bombole in uso o fuori uso, mentre l'articolo 6 esonera dalla punzonatura le bombole che non sono in uso.

Per questa ragione trovo che l'emendamento apportato dal Senato ha un fondamento logico e pertanto deve essere approvato.

FERRARIO. Se la bombola non serve all'uso di contenere del gas, è un rottame. Insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta Ferrario di sopprimere l'inciso «o che possano utilmente essere riparate».

(*Non è approvata*).

Pongo ai voti l'articolo 6 nel testo approvato dal Senato:

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

«Per le contravvenzioni di cui al precedente articolo, l'imputato è ammesso a versare il minimo dell'ammenda all'Ufficio del registro, prima dell'apertura del dibattimento, fermo il sequestro per l'attribuzione delle bombole all'Ente Nazionale Metano e la perdita della cauzione, ove ne ricorra il caso, nonché l'onere del pagamento delle spese processuali.

«Per le bombole di nuova fabbricazione, contro il possessore decorre un nuovo termine di trenta giorni per la punzonatura dalla definizione per oblazione volontaria o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna».

PAGANELLI. Tutta la dizione dell'articolo mi pare imprecisa, ma in particolare al 1° comma, là dove è detto: «... la perdita della cauzione, ove ne ricorra il caso». Quale caso?

PIGNATELLI, *Relatore*. La requisizione non fu fatta in maniera uniforme. Ci furono proprietari di bombole, ai quali queste furono tolte perché non avevano più motivo di usarle.

Gli altri proprietari che continuavano ad usarle rimasero comodatari dell'Ente nazionale metano e non ricevettero il corrispettivo delle bombole perché esso rimase a titolo di cauzione presso lo stesso Ente metano.

PAGANELLI. E allora, se non hanno più le bombole, non possono essere più passibili di contravvenzione!

PIGNATELLI, *Relatore*. Ma vi furono coloro che fecero ricorso contro la requisizione. Vi furono due ditte che fecero ricorso.

PAGANELLI. Ma ciò non è previsto dalla legge!

PIGNATELLI, *Relatore*. L'articolo 3, primo capoverso, dice: «Le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, ecc., si presumono di proprietà dell'Ente nazionale metano a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione».

ARATA. L'articolo 7 dice: «Per le contravvenzioni di cui al precedente articolo», cioè l'articolo 6. Ma l'articolo 6 riguarda due specie di contravvenzione: in primo luogo contravvenzioni riguardanti le bombole fabbricate prima del termine di cui all'articolo 1, e in questo caso c'è, oltre l'ammenda, il sequestro della bombola e la perdita della cauzione. In secondo luogo, sempre a sensi dell'articolo 6, c'è l'ammenda per le bombole fabbricate successivamente al termine di cui all'articolo 1; e per queste non c'è cauzione. Ecco perché all'articolo 7 è detto, giustamente «ove ne ricorra il caso». Quindi, mi pare che questa frase debba essere mantenuta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Sui successivi articoli non vi sono emendamenti. Li porrò pertanto successivamente in votazione:

ART. 8.

« I produttori di gas metano ed i distributori di bombole sono tenuti a ricevere dagli utenti le bombole vuote munite di punzonatura, qualunque sia il loro stato di manutenzione, e debbono consegnare in cambio bombole punzonate ».

(*È approvato*).

ART. 9.

« I proprietari di bombole per metano punzonate hanno diritto a un corrispettivo per l'uso delle bombole stesse a carico del fondo di cui all'articolo 13 ».

(*È approvato*).

ART. 10.

« Gli utenti, ancorché proprietari, di bombole per metano sono tenuti, per ciascuna bombola posseduta, a un corrispettivo giornaliero per l'uso delle stesse e per i servizi previsti dalla presente legge.

Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro la prima decade di ciascun trimestre.

In mancanza, esso è riscosso secondo le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, con ingiunzione dell'Intendente di finanza della circoscrizione in cui risiede l'obbligato ».

(*È approvato*).

ART. 11.

« Nel caso di trasferimento del possesso di bombole il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denunzia del trasferimento, sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente Nazionale Metano o dell'autorità comunale locale che ne rilascia in calce la relativa dichiarazione.

Colui che ha trasferito il possesso ha tuttavia diritto al rimborso, a carico del nuovo possessore, della quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno del trasferimento del possesso delle bombole e quello in cui ha effetto la dichiarazione prodotta. L'Ente Metano, sotto la sorveglianza del Comitato di cui al successivo articolo 12, provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, con le modalità stabilite dal regolamento ».

(*È approvato*).

ART. 12.

« I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:

1°) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

2°) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3°) un rappresentante del Ministero delle finanze;

4°) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

5°) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;

6°) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano;

7°) un produttore di gas metano;

8°) un distributore o trasportatore di gas metano;

9°) due proprietari di bombole.

Il decreto di nomina designa il Presidente, che è scelto fra i membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del comma precedente ».

FERRARIO. Secondo questo articolo 12, un proprietario di bombole non potrà mai essere presidente del Comitato! Vorrei chiedere al relatore e al rappresentante del Governo il perché il presidente del Comitato deve essere scelto fra i membri di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e *a priori* si debbano escludere tutti gli altri come se non avessero capacità e competenza.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non è questione di competenza, ma è questione di obiettività!..

FERRARIO. Va bene, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 12 testé letto.

(*È approvato*).

Pongo successivamente in votazione i rimanenti articoli del disegno di legge:

ART. 13.

« I corrispettivi previsti dall'articolo 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:

1°) collaudo e revisione delle bombole;

2°) manutenzione delle valvole delle stesse;

3°) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso;

4°) assicurazione per responsabilità civile verso terzi;

5°) funzionamento del Comitato;

6°) punzonatura delle bombole.

Sul fondo predetto grava anche ogni altra spesa di servizio, nonché l'importo della quota dovuta ai proprietari per l'uso delle bombole ai sensi dell'articolo 9 della presente legge».

(*È approvato*).

ART. 14.

«La vigilanza e il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono demandati ad un collegio di revisori nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della industria e commercio.

I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle società per azioni in quanto applicabili».

(*È approvato*).

ART. 15.

«Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di cui all'articolo 12 deve trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio un rendiconto accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare».

(*È approvato*).

ART. 16.

«In caso di soppressione del fondo di cui all'articolo 13 le eventuali attività nette residue che risulteranno dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione saranno devolute allo Stato».

(*È approvato*).

ART. 17.

«I servizi tecnici e amministrativi, inerenti all'applicazione della presente legge sono svolti dall'Ente Nazionale Metano sotto la vigilanza del Comitato di cui all'articolo 12.

Le spese inerenti a detti servizi graveranno sul fondo di cui all'articolo 13».

(*È approvato*).

ART. 18.

«L'obbligo di versare i corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge decorre dal giorno in cui sia cessata l'applicazione del contributo previsto dalle deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi che istituiscono o che prorogano la Cassa Compensazione Metano».

(*È approvato*).

ART. 19.

«Le perdite di bombole per causa di guerra, regolarmente denunciate e documentate, verificatesi in parchi costituiti promiscuamente da recipienti di proprietà dell'Ente Nazionale Metano e di proprietà di altre persone, si presumono subite dall'Ente medesimo e da dette persone in misura proporzionale ai quantitativi di bombole di rispettiva pertinenza».

(*È approvato*).

ART. 20.

«Nulla è innovato per quanto concerne l'applicazione alla materia prevista dalla presente legge delle disposizioni riguardanti il controllo tecnico dei recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti e le relative attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione».

(*È approvato*).

ART. 21.

«Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i trasporti».

(*È approvato*).

ART. 22.

«La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Abolizione delle cauzioni commerciali. (1038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Abolizione delle cauzioni commerciali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lombardini.

LOMBARDINI, *Relatore*. Questo disegno di legge fu esaminato dalla nostra Commissione nella seduta del 15 febbraio scorso: come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione fu unanime nel chiederne il rinvio, pregando il sottosegretario onorevole Ziino, di fare approvare dal ministro delle finanze la proposta del seguente articolo aggiuntivo:

« La Cassa depositi e prestiti è in facoltà di affidare a terzi all'uopo riconosciuti idonei le operazioni di raccolta delle domande e della riscossione collettiva dei mandati secondo le modalità da determinarsi con apposito decreto ministeriale.

Le domande di restituzione e i documenti da allegare alle domande stesse a norma del presente articolo sono esenti da tasse di bollo e da imposta di registro ».

In sostanza, si dice che la richiesta del rimborso può essere fatta collettivamente da persone o enti riconosciuti idonei dal Ministero delle finanze, o da regolamentazione speciale, e tutti i documenti inerenti alle richieste di rimborso sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Il ministro delle finanze ha dato il suo assenso all'articolo aggiuntivo.

Pertanto, mi pare che la Commissione possa senz'altro procedere all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l'articolo 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, e per il commercio ambulante con l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è abolito ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

« La Cassa depositi e prestiti e gli uffici postali provvederanno alla restituzione agli aventi diritto dei depositi cauzionali di cui all'articolo precedente, attualmente esistenti.

La domanda degli interessati, munita dei nulla osta dell'Amministrazione garantita e dell'esattoria comunale delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 giugno 1939, n. 942, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Decorso il termine sopra indicato le somme costituenti le cauzioni, si intenderanno incamerate a favore dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo nel testo comunicato dal relatore, che diverrà articolo 3:

« La Cassa depositi e prestiti è in facoltà di affidare a terzi all'uopo riconosciuti idonei le operazioni di raccolta delle domande e della riscossione collettiva dei mandati secondo le modalità da determinarsi con apposito decreto ministeriale.

Le domande di restituzione e i documenti da allegare alle domande stesse a norma del presente articolo sono esenti da tasse di bollo e da imposta di registro ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge numero 1265 e numero 1038, oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Disciplina delle bombole per metano » (1265):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Abolizione delle cauzioni commerciali » (1038):

Presenti e votanti. 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Arata, Ariosto, Bernieri, Bersani, Bettinotti, Bigiandi, Bulloni, Cagnasso, Cerreti, Chieffi, Di Leo, De'Cocci, Fascetti, Ferrario, Gasparoli, Improta, Larussa, Lettieri, Lombardini, Marazzina, Menotti, Moranino, Paganelli, Pieraccini, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rocco, Sammartino, Sannicolò.

È in congedo:

Saggin.

La seduta termina alle 11.